

DELIBERAZIONE N. VII / 15690 DEL 18.12.2003

Oggetto: Recepimento dell'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici" – 24 luglio 2003

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la legge 4 maggio 1990, n.107, concernente "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti per la produzione di plasmaderivati" e i relativi decreti attuativi;
- in particolare l'art.1, comma 6, della predetta legge n.107 del 1990;
- il decreto ministeriale 18 settembre 1991, pubblicato nella G.U. n. 232 del 3 ottobre 1991, con il quale è stato determinato "il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue tra servizi sanitari, uniforme su tutto il territorio nazionale";
- i successivi decreti ministeriali rispettivamente del 22 novembre 1993, e del 5 novembre 1996, pubblicato nella G.U. n. 294 del 16 dicembre 1996, con i quali il prezzo unitario di cessione è stato aggiornato;
- il decreto ministeriale 1 marzo 2000, recante "Adozione del progetto relativo al piano nazionale sangue e plasma per il triennio 1999-2001", pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n.73, del 28 marzo 2000;
- il decreto ministeriale 25 gennaio 2001, recante "Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti", pubblicato nella G.U. n.78, del 3 aprile 2001;
- il decreto ministeriale 26 gennaio 2001, recante "Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti", pubblicato nella G.U. n.78, del 3 aprile 2001;
- la circolare 30 ottobre 2000, n.17, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2000, n.258, recante "Adeguamento dei livelli di sicurezza trasfusionale in presenza di metodiche atte alle indagini sui costituenti virali per HCV";
- la circolare 19 dicembre 2001, n.14, pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 2001, n.300, recante "Indicazioni integrative alla circolare 30 ottobre 2000, n.17;

VISTI, inoltre,

- la l.r. 28.03.2000 n. 20 "IV piano Regionale Sangue e Plasma della Regione Lombardia per gli anni 1999/2001 (PRSP 1999/2001) e integrazione all'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1990, n. 61";
- la DGR n. VII/4055 del 30.03.2001 "Introduzione della ricerca di costituenti da virus HCV nello screening degli emocomponenti destinati alla trasfusione";
- la DGR n. VII/8075 del 18.02.2002, confermata dalla DGR n. VII/12287 del 4.03.2003, con cui la Regione Lombardia aveva stabilito di riconoscere alle Aziende Sanitarie 36 € per ogni unità di sangue intero raccolta (in sacca multipla con soluzione additiva di 450 ml \pm 10% e classificata);

VISTO l'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 24 luglio 2003 sul documento recante: "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici";

STABILITO di recepire il citato Accordo e di applicare i prezzi unitari di cessione del sangue e degli emocomponenti sia per gli scambi interregionali tra servizi sanitari pubblici sia per gli

scambi intraregionali così come definiti nell'allegato 1 all'Accordo stesso e riportati nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO necessario, per il mantenimento dell'autosufficienza regionale e per collaborare a quella nazionale, continuare a sostenere ed ad incentivare le attività sia delle Associazioni di Donatori Volontari, sia dei Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale;

STABILITO, quindi, di riconoscere

- alle Associazioni di Donatori Volontari, per i costi delle attività associative, limitatamente agli anni 2004 – 2005, €18.80 per ogni unità di sangue intero prelevata e “disponibile” e € 20.50 per ogni emocomponente da aferesi prelevato e “disponibile”;
- alle Aziende Sanitarie € 10.00, attraverso il finanziamento relativo alle funzioni non tariffate, per ogni unità di sangue intero e emocomponente prelevati e “disponibili”;
- al personale dei Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (S.I.M.T.) un incentivo concordato con le OO.SS. nel tavolo di coordinamento regionale ed erogato dalle Aziende Sanitarie sedi dei S.I.M.T. stessi, nell'ambito della contrattazione integrativa, a condizione che venga raccolto il 2% in più delle sacche e/o degli emocomponenti da aferesi raccolti l'anno precedente;

PRECISATO

- che, nel caso in cui la raccolta sia effettuata da Unità di raccolta associative, nel riconoscimento dell'incentivazione dovrà essere tenuta in debito conto anche l'attività da esse svolta;
- che i costi di raccolta per una sacca di sangue intero è pari a €52.20;

PRESO ATTO del buon funzionamento dell'organizzazione dell'esecuzione delle analisi per la ricerca di costituenti da virus HCV nello screening degli emocomponenti, di cui alla DGR n. VII/4055 del 30.03.2001 e dell'ammortamento dei costi di attivazione della metodologia NAT;

STABILITO di riconfermare l'organizzazione sopra citata e di riconoscere alle Aziende Sanitarie che eseguono le analisi € 18.00 per ogni prestazione, da riconoscere attraverso il finanziamento relativo alle funzioni non tariffate;

PRECISATO che l'applicazione di quanto sopra riportato decorrerà dal 1 gennaio 2004;

RITENUTO di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate

1. Di recepire l'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 24 luglio 2003 sul documento recante: “Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici” e di applicare i prezzi unitari di cessione del sangue e degli emocomponenti sia per gli scambi interregionali tra servizi sanitari pubblici sia per gli scambi intraregionali definiti nell'allegato 1 all'Accordo stesso e riportati nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento.

2. Di riconoscere
 - alle Associazioni di Donatori Volontari, per i costi delle attività associative, limitatamente agli anni 2004 – 2005, €18.80 per ogni unità di sangue intero prelevata e “disponibile” e € 20.50 per ogni emocomponente da aferesi prelevato e “disponibile”;
 - alle Aziende Sanitarie € 10.00, attraverso il finanziamento relativo alle funzioni non tariffate, per ogni unità di sangue intero e emocomponente prelevati e “disponibili”;
 - al personale dei Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (S.I.M.T.) un incentivo concordato con le OO.SS. nel tavolo di coordinamento regionale ed erogato dalle Aziende Sanitarie sedi dei S.I.M.T. stessi, nell’ambito della contrattazione integrativa, a condizione che venga raccolto il 2% in più delle sacche e/o degli emocomponenti da aferesi raccolti l’anno precedente.

3. Di precisare
 - che, nel caso in cui la raccolta sia effettuata da Unità di raccolta associative, nel riconoscimento dell’incentivazione dovrà essere tenuta in debito conto anche l’attività da esse svolta;
 - che i costi di raccolta per una sacca di sangue intero è pari a €52.20;

4. Di riconfermare l’organizzazione sopra citata e di riconoscere alle Aziende Sanitarie che eseguono le analisi € 18.00 per ogni prestazione, da riconoscere attraverso il finanziamento relativo alle funzioni non tariffate.

5. Di precisare che l’applicazione di quanto sopra riportato decorrerà dal 1 gennaio 2004.

6. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità

IL SEGRETARIO

Allegato 1

Emocomponenti	Tariffa
Concentrato eritrocitario (280 ml +/- 20%) (*)	153,00
Concentrato eritrocitario da prelievo multicomponente(*)	210,00
Plasma fresco congelato (congelato entro 6 ore dal prelievo) (250 ml +/- 20%)	20,00
Unità di plasma da aferesi (non inferiore a 500 ml)(*)	161,00
Unità di plasma da prelievo multicomponente (non inferiore a 300 ml)	52,00
Concentrato piastrinico da singola unità (0,6 x 10 elevato alla undicesima potenza piastrine)	23,00
Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat (2,5 x 10 elevato alla undicesima potenza piastrine)	115,00
Concentrato piastrinico da aferesi (3 x 10 elevato alla undicesima potenza piastrine)(*)	438,00
Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente (2 x 10 elevato alla undicesima potenza piastrine)(*)	288,00
Concentrato granulocitario da aferesi (1 x 10 elevato alla decima potenza granulociti)(*)	468,00
Concentrato di cellule staminali da aferesi (incluso il conteggio delle cellule staminali in citofluorimetria)	640,00
Concentrato di cellule staminali da cordone ombelicale	17.000,00
Crioprecipitato (contenuto minimo di fattore VIII pari a 100 UI)	37,00
Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità	70,00
Maggiorazioni	Tariffa
Cessione concentrati eritrocitari di gruppo 0 Rh negativo per scorte ed emergenze	15,00
Rimozione del buffy-coat per unità	5,00
Deleucocitazione mediante filtrazione in linea	40,00
Deleucocitazione mediante filtrazione fuori linea (per ogni filtro impiegato)	50,00
Procedura completa congelamento/scongelo cellule (eritrociti o piastrine)	280,00
Criopreservazione cellule staminali da aferesi	510,00
Lavaggio cellule manuale	41,00
Lavaggio cellule con separatore	80,00
In attivazione virale del plasma (250 ml +/- 20%)	60,00
Irradiazione	38,00

(*) emocomponenti su cui viene "caricato" il costo della qualificazione delle indagini di laboratorio, incluso il NAT testing.